



COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
n. 301 di data 16/06/2023

OGGETTO: Dipendente matricola 150170. Proroga assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato nella figura professionale di operatore d'appoggio scuola d'infanzia categoria A livello unico 1^ posizione retributiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 20 della L.P. 21.03.1977 n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia di Trento", spetta ai comuni, utilizzando i finanziamenti della Provincia, provvedere al personale non insegnante nella misura massima di una unità per sezione secondo quanto stabilito dalla giunta provinciale con il piano annuale di cui all'articolo 54 della medesima legge, in relazione al numero di sezioni, all'orario delle scuole ed all'organizzazione del servizio di mensa;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 35 dd. 06.09.2018 è stato approvato il Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione dei Settori e Servizi, con le relative Tabelle allegato A – Dotazione organica, allegato B – Norme relative all'accesso alle singole figure professionali, allegato C – Organigramma;
- la dotazione organica, allegato A, e l'organigramma, allegato C, sono stati modificati da ultimo con deliberazione del consiglio comunale n. 11 dd. 18.05.2021;
- nell'ambito della dotazione organica fissata dal consiglio comunale, la Giunta comunale, con deliberazione n. 110 dd. 25.09.2018, modificata da ultimo con deliberazione n. 36 dd. 20.05.2021, ha ripartito, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del regolamento sopra richiamato, i posti all'interno di ogni settore per categoria/livello e figura professionale;
- nell'ambito del Settore Servizi alla persona sono previsti n. 3 operatori d'appoggio scuole dell'infanzia a tempo pieno;
- con determinazione n. 616 di data 30.11.2017 è stata indetta la procedura pubblica di stabilizzazione di cui all'articolo 24 della L.P. 29.12.2017 n. 18, come modificato dalla L.P. 03.08.2018 n. 15, per la copertura di n. 2 posti nella figura professionale di operatore d'appoggio scuola infanzia categoria A livello unico 1^ posizione retributiva a tempo indeterminato e pieno;
- a seguito della procedura sopra citata sono stati assunti a tempo indeterminato e pieno n. 2 operatori d'appoggio scuola dell'infanzia categoria A livello unico, uno assegnato alla scuola dell'infanzia di Bezzecca e uno alla scuola dell'infanzia di Tiarno di Sopra;
- l'Amministrazione comunale data la variabilità del numero degli iscritti alla scuola dell'infanzia ha ritenuto opportuno non procedere alla copertura a tempo indeterminato dell'ulteriore posto di operatore d'appoggio presente in pianta organica, stabilendo di procedere alla copertura del posto a tempo determinato se consentito e nei termini indicati di anno in anno nel piano annuale delle scuole dell'infanzia approvato dalla Giunta provinciale;

Dato atto che:

- deliberazione n. 1118 di data 24.06.2022 ha approvato il piano annuale delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2021-2022 prevedendo per il Comune di Ledro la dotazione complessiva per le scuole dell'infanzia di Bezzecca e Tiarno di Sopra di n. 5 operatori d'appoggio, dei quali n. 3 a tempo pieno e n. 2 con orario parziale di 14 ore settimanali (extraorganico), assegnando al contempo il relativo finanziamento;
- il competente servizio provinciale in materia di scuola dell'infanzia, con nota dirigenziale protocollo n. 546422 dd. 04.08.2022, ha stabilito l'integrazione dell'orario degli operatori d'appoggio delle scuole dell'infanzia provinciali, ripartito tra le unità assegnate di personale extraorganico, necessario per garantire l'accompagnamento dei bambini durante il trasporto e/o per la collaborazione da dare alle insegnanti nella sorveglianza dei bambini durante il sonno, assegnando, come da richiesta del coordinatore pedagogico del circolo di coordinamento n. 8, alle scuole di Bezzecca e di Tiarno di Sopra rispettivamente 10 e 5 ore settimanali per 10 mesi;
- l'Amministrazione deve garantire la messa a disposizione per le scuole dell'infanzia degli operatori d'appoggio sopra descritti secondo le previsioni del piano annuale approvato dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 54 della L.P. 13/1977;

Considerato che con deliberazione n. 2412 dd. 22.12.2022 la giunta provinciale ha stabilito l'estensione dell'apertura delle scuole dell'infanzia per il mese di luglio, in attuazione dell'articolo 5, ottavo comma, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 2412 dd. 22.12.2022 "Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero anno scolastico 2023/24 - apertura per 11 mesi. Estensione estiva di un mese del calendario scolastico di apertura dell'anno 2022/2023 per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate", la Giunta provinciale ha disposto l'integrazione del calendario scolastico delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2022/2023 e stabilito l'estensione dell'apertura delle scuole dell'infanzia anche nel periodo estivo anno 2023, in attuazione dell'articolo 5, ottavo comma, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, demandando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità per la fruizione da parte di tutto il personale insegnante e non insegnante, a tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico annuale, di cinque giorni di ferie correlati all'estensione dell'attività scolastica/pedagogico/didattica nel periodo estivo - anno 2023;
- con deliberazione n. 553 dd. 31.03.2023 "Indicazioni in materia di ferie del personale insegnante e non insegnante per l'organizzazione dell'erogazione dei servizi educativi offerti nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate nel periodo estivo - anno 2023", la Giunta provinciale ha individuato le modalità per il godimento dei predetti cinque giorni di ferie da parte del personale scolastico;
- con nota protocollo PAT/RFS180-12/04/2023-0279124, il dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia ha trasmesso le indicazioni operative per un'organizzazione funzionale delle scuole dell'infanzia;

Preso atto dell'organizzazione del lavoro degli operatori d'appoggio presso le scuole dell'infanzia di Bezzecca e Tiarno di Sopra concordata dal responsabile del Settore Servizi alla persona con il Coordinatore pedagogico del Circolo provinciale di riferimento e rilevata la necessità di assicurare la piena operatività ed efficienza delle scuole senza disfunzioni per l'utenza, pur nel rispetto delle vigenti norme che impongono vincoli alle assunzioni di personale dipendente degli enti del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del contenimento della spesa corrente al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Evidenziato che il comma 3.2.2 dell'articolo 8 della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato da ultimo dall'articolo 12 della L.P. 28.12.2020, n. 16, dispone che gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per assicurare lo svolgimento di un servizio il cui onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, nella misura consentita dal finanziamento;

Esaminato l'articolo 92 comma 1 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, che prevede la possibilità per i comuni di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato secondo i criteri ed i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro;

Analizzato l'articolo 37 del Contratto Collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – sottoscritto in data 1 ottobre 2018 che disciplina le assunzioni a tempo determinato e che in particolare, prevede fra l'altro che l'amministrazione possa stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato in applicazione degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.;

Richiamato quanto disposto in materia di proroghe e rinnovi dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 (testo antecedente la modifica introdotta dal D.L. 87/2018 c.d. decreto dignità);

Visto il Titolo II del vigente Regolamento comunale per le procedure di assunzione del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 06.09.2018, il quale prevede che, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dai contratti collettivi, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, il comune può procedere ad assunzioni a tempo determinato mediante la formazione di una graduatoria con selezione per esami sulla base di prova colloquio e/o prova scritta e/o prova pratica;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 273 di data 06.06.2023 con la quale è stato assunto il dipendente matricola 150170 con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 07.06.2023 al 16.06.2023, nel profilo professionale di operatore d'appoggio scuola d'infanzia categoria A livello unico 1^ posizione retributiva;

Accertato che la proroga in oggetto rispetta il principio di sostenibilità economica nell'ambito dell'attuale situazione finanziaria dell'ente e che la spesa è totalmente finanziata con trasferimento provinciale ai sensi della L.P. 21.03.1977, n. 13 e già stanziata sul bilancio di previsione in corso e pluriennale 2023/2025;

Ritenuto pertanto, alla luce degli atti richiamati, che l'amministrazione comunale possa legittimamente procedere alla proroga di cui in oggetto;

Acquisita la disponibilità alla proroga dal dipendente in oggetto;

Preso atto che l'impegno per la spesa derivante dal presente provvedimento è costituito annualmente con l'approvazione del bilancio di previsione senza la necessità di ulteriori atti, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";
- della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025";
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 avente ad oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

Visto il decreto del Sindaco protocollo c_m313-15/04/2022-0006169/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto e rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al Segretario generale firmatario;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con il dipendente matricola 150170 – operatore d'appoggio scuola dell'infanzia categoria A livello unico 1^ posizione retributiva a tempo pieno fino al 30.06.2023 presso le scuole dell'infanzia di Bezzecca e Tiarno di Sopra.
2. Di dare atto che la proroga del rapporto di lavoro si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la prosecuzione del servizio senza interruzioni.
3. Di riconoscere al dipendente il seguente trattamento economico annuo lordo, da proporzionare in ragione del periodo di riferimento, fatte salve le eventuali diverse previsioni dei futuri contratti collettivi di lavoro:

- stipendio tabellare	Euro	12.216,00
- assegno	Euro	1.848,00
- indennità integrativa speciale	Euro	6.235,70
- elemento distinto della retribuzione	Euro	420,00
- indennità personale ausiliario	Euro	312,00
- indennità vacanza contrattuale e tredicesima nella misura prevista dal C.C.P.L.		
4. Di dare atto che l'impegno per la spesa relativa al trattamento economico è costituito annualmente con l'approvazione del bilancio di previsione senza la necessità di ulteriori atti, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sui seguenti stanziamenti di bilancio, che presentano adeguata e sufficiente disponibilità:

Piano Finanziario	Missione/Programma	Capitolo PEG	Cdc
1.01.01.01.006	04/01	1011622	39
1.01.01.01.006	04/01	1011623	38

mentre gli oneri riflessi trovano la disponibilità nei diversi capitoli del piano finanziario 1.01.02.01.000 all'interno della missione 04 e programma 01 centro di costo 38 e 39 del bilancio di previsione 2023/2025.

5. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione da parte del responsabile del Settore Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di contabilità.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale civile di Rovereto in funzione di Giudice del lavoro.

Il Segretario generale
dottorssa Lorena Giovanelli
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Federica Lorenzini

